

Dati informativi concernenti la legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Nota agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 1 luglio 2021, dove ha acquisito il n. 73 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Boron, Barbisan, Finco, Dolfin, Rigo, Gianpietro Possamai, Cavinato, Centenaro, Cestaro, Vianello, Michieletto, Zecchinato, Soranzo, Speranzon, Polato, Formaggio, Razzolini, Cecchetto e Brescacin;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Quinta Commissione consiliare;
- La Quinta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 16 giugno 2022;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Quinta Commissione consiliare, relatore il consigliere Fabrizio Boron, e su relazione di minoranza della Quinta Commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente della stessa, consigliera Anna Maria Bigon, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 29 novembre 2022, n. 28.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Quinta Commissione consiliare, relatore il consigliere Fabrizio Boron, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la Regione del Veneto con legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 “Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet therapy)”, disciplina e introduce negli ospedali la terapia del sorriso (o gelotologia). L’obiettivo della sopracitata legge regionale era quello di valorizzare l’ospedalizzazione e la presa in carico del paziente, soprattutto nei reparti di pediatria, ponendo al centro dell’attenzione anche le esigenze psichiche del paziente, oltre a quelle fisiche, fornendo ai malati supporto di carattere psico-educativo, ad integrazione alle cure clinico-terapeutiche.

Come noto, le esperienze maturate in tale ambito, con particolare riferimento ai reparti pediatrici, hanno dimostrato come il coinvolgimento dei bambini in varie attività ricreative quali recitazione, disegno, spettacoli, giochi, e non solo, rassereni i piccoli malati e i loro familiari, stimoli un atteggiamento collaborativo con i sanitari, migliori la reazione alle cure prescritte e consenta infine al paziente di socializzare con gli altri ricoverati.

Si è riscontrato quindi, che l’attività di animazione nelle corsie ospedaliere abbia un’incidenza positiva nel processo di guarigione, con un conseguente miglioramento nel recupero fisico e psichico dei piccoli pazienti. Pertanto, dall’iniziale connotazione limitata alla terapia del sorriso (gelotologia o clownterapia), si è passati lentamente ad un più ampio concetto che comprende oramai (oltre alla terapia del sorriso) altre iniziative di animazione che possono essere complessivamente definite “terapia del gioco e del sorriso”, come ad esempio la musicoterapia, l’arteterapia, laboratori di cucina, pasticceria, giardinaggio e laboratori creativi.

Con il presente progetto di legge, si vuole pertanto ampliare quanto già disciplinato dalla legge regionale n. 3/2005, ricomprendendovi con la definizione di “terapia del gioco e del sorriso”, le varie iniziative di animazione a favore dei pazienti ricoverati, incentivandone l’omogenea diffusione specie nei reparti di pediatria delle strutture ospedaliere del Veneto, quale supporto ed integrazione delle cure clinico-terapeutiche, al fine di promuovere il benessere fisico, emotivo, relazionale, psicologico e spirituale del soggetto ricoverato. Un generale potenziamento delle misure già normate dalla legge in vigore, tale da prevedere l’aggiunta di nuovi strumenti specifici per i reparti di pediatria e per l’attuazione di progetti attinenti alla terapia del gioco e del sorriso, a beneficio dei bambini ricoverati.

In particolare, il progetto di legge oggetto di discussione sancisce a tal fine l’integrazione della legge regionale n. 3/2005 con appositi interventi, tra cui: all’articolo 2, l’istituzione di un elenco regionale delle associazioni che forniscono la terapia del gioco e del sorriso presso i reparti di pediatria delle strutture ospedaliere del Veneto, cosicché da comprendere coloro che hanno effettuato un adeguato percorso formativo (articolo 2 della legge regionale n. 3/2005); l’emanazione, da parte della Giunta regionale, con cadenza annuale, di un bando al quale possono partecipare le associazioni inserite nell’elenco previsto dall’articolo 2 del presente progetto di legge, finalizzato a promuovere progetti di terapia del gioco e del sorriso presso i reparti di pediatria delle strutture ospedaliere del Veneto (articolo 3); l’istituzione di un Centro di Studio e di Ricerca per la terapia del gioco e del sorriso, presso l’Azienda Ospedale - Università Padova, che sia soggetto promotore delle varie attività e nel contempo garanzia che le medesime vengano realizzate in modo efficace ed omogeneo nelle varie Aziende ULSS ed Ospedaliere, mediante l’individuazione di un modello standardizzato di terapia del gioco e del sorriso, il monitoraggio e la valutazione dell’efficacia degli misure adottate, oltre a regolari contatti con centri e professionisti in ambito nazionale, europeo ed internazionale (articolo 4). Infine, la presente legge dispone all’articolo 5 la clausola valutativa, all’articolo 6 l’utilizzo dell’espressione “terapia del gioco e del sorriso”, e all’articolo 7 l’individuazione della norma finanziaria.

Con le modifiche apportate, ne deriverebbe un quadro normativo aggiornato diretto ad integrare l'attuale disciplina, in grado di predisporre nuovi ed appropriati interventi a favore dei bambini ricoverati presso i reparti pediatrici, andando a costruire una disciplina coerente, organica e di facile interpretazione sistemica, utile quindi ad una sua effettiva e concreta applicazione.

Detto altrimenti, così facendo si avrebbe un'unica legge regionale aggiornata ed innovativa, atta a normare tutto il settore di riferimento con strumenti idonei a fornire cure altrettanto efficaci alla persona oltre che alla malattia.

La scheda di inquadramento normativo, predisposta dal Servizio Affari giuridici e legislativi, è pervenuta il 2 agosto 2021.

La scheda di analisi economico finanziaria redatta dalla competente struttura di Giunta regionale è stata trasmessa in data 24 maggio 2022.

La Prima Commissione consiliare ha espresso parere favorevole in data 8 giugno 2022, allegando le note di lettura e ricognizione degli impatti economico finanziari redatte dal Servizio Attività e rapporti istituzionali.

La Quinta Commissione consiliare nella seduta del 16 giugno 2022 ha licenziato, a maggioranza, con modifiche, il progetto di legge in oggetto.

Hanno espresso voto favorevole: la Presidente Brescacin e i consiglieri Bisaglia Maino, Michieletto, Zecchinato (Zaia Presidente), Cecchetto (con delega del consigliere Pan), Finco, Rigo (Liga Veneta per Salvini Premier), Soranzo, Razzolini (con delega del consigliere Formaggio) (Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni), Venturini (Forza Italia - Berlusconi - Autonomia per il Veneto), Piccinini (Veneta Autonomia), Barbisan (Gruppo Misto).

Ha espresso voto di astensione la consigliera Bigon (con delega della consigliera Zottis) (Partito Democratico Veneto).";

- Relazione di minoranza della Quinta Commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente della stessa, consigliera Anna Maria Bigon, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

riteniamo fondamentale intervenire con un supporto psicologico a favore ed in sostegno ai bimbi ricoverati in strutture ospedaliere.

Come già precisato dal relatore consigliere Boron, la Regione è già intervenuta nel regolamentare alcune attività, con provvedimento legislativo n. 3 del 3 gennaio 2005, “Disposizioni sulle terapie complementari”. Detta normativa disciplina ed introduce negli ospedali la terapia del sorriso, con l'obiettivo di valorizzare l'ospedalizzazione e la presa in carico appunto dei piccoli pazienti, fornendo ai malati un supporto di carattere psicologico.

Il progetto di legge n. 73, oggi in discussione, va ad integrare le attività attualmente previste con la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 ampliandole con molte attività ludico ricreative, prevedendo anche l'istituzione di un elenco regionale delle associazioni che forniscono la terapia del gioco e del sorriso. Vi è anche la previsione di un bando annuale ove potranno partecipare le associazioni competenti in materia. Viene anche prevista l'istituzione di un centro studi e di ricerca presso l'Università di Padova.

Siamo convinti della bontà del progetto, ma manifestiamo preoccupazione sulla sua effettiva applicazione. Infatti, la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 è stata finanziata ed attuata esclusivamente fino all'anno 2008. Quindi, noi ora stiamo discutendo una proposta di legge che va ad integrarne una già vigente, ma di fatto mai attuata pienamente, se non nei primi anni.

Ribadiamo la volontà di sostenere detta disposizione, valida nei valori e nei principi, ma vigileremo affinché dette disposizioni vengano effettivamente attuate e quindi finanziate.

Abbiamo ospedali e reparti che soffrono per la carenza di personale, soprattutto psichiatri e psicologi. Personale necessario per una vera qualità ed eccellenza del servizio per il quale la Regione se ne deve fare carico, ma nello stesso tempo riconosciamo il valore del volontariato, formato, che si mette a disposizione in supporto ai servizi pubblici. Grazie.”

3. Nota agli articoli

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 3/2005, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 2 - Formazione degli operatori.

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione del Veneto promuove la formazione professionale del personale medico e non medico, delle unità operative dipendente delle aziende ULSS e aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale o con esso operanti in regime di convenzione, ovvero del personale delle organizzazioni del privato sociale e dei volontari delle organizzazioni di volontariato iscritte *nel registro regionale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 e, provvede al rilascio dell'autorizzazione ai corsi e all'effettuazione dell'attività didattico formativa.*

2. I corsi di formazione di cui al comma 1 sono organizzati e gestiti dagli organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali”.

3. I programmi dei corsi di cui al comma 2 sono definiti dalla Giunta regionale sentiti sia le organizzazioni del privato sociale e quelle di volontariato, che abbiano una comprovata esperienza nel settore, sia gli ordini dei medici, degli psicologi e dei veterinari.

3 bis. I fondi da destinare alla formazione degli operatori non devono essere superiori al venticinque per cento dei fondi stanziati dalla presente legge ed almeno il settantacinque per cento dei fondi complessivi deve essere disponibile per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 3.”

4. Struttura di riferimento

Direzione programmazione sanitaria